



---

# Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)

## Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva

---

Riferimento/Numero d'incarto: L142-2460

### Indice

1	Situazione iniziale.....	2
2	Valutazione generale.....	2
2.1	Panoramica dei pareri pervenuti .....	2
2.2	Soluzione di esenzione a tempo indeterminato.....	3
2.2.1	La stragrande maggioranza dei Cantoni è favorevole alla soluzione di esenzione a tempo indeterminato .....	3
2.2.2	Esecuzione: aumento dell'indennizzo dei Cantoni .....	4
2.2.3	La stragrande maggioranza dell'economia è favorevole alla soluzione di esenzione a tempo indeterminato .....	5
2.2.4	Le associazioni ambientaliste sono divise.....	5
2.3	Ulteriori modifiche .....	6
2.3.1	Procedura d'impegno volontario pubblica e nuovo termine di dichiarazione della tassa ....	6
2.3.2	Modifica degli elenchi positivi delle sostanze e dei prodotti .....	6
2.3.3	Stralcio dello stirene .....	6
3	Osservazioni di dettaglio e proposte .....	6
4	Altre richieste.....	9
5	Allegato: pareri pervenuti .....	11

## 1 Situazione iniziale

Dalla sua introduzione nel 2000, la tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV) prevede conformemente all'articolo 35a capoverso 4 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01) una possibilità di esenzione disciplinata dall'articolo 9 dell'ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018). Il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i composti organici volatili che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni risultino nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge. Secondo l'articolo 9 OCOV, le imprese che adottano provvedimenti per ridurre le emissioni possono far valere un'esenzione dalla tassa. Questa disposizione, limitata nel tempo, resta in vigore fino alla fine del 2012.

Il progetto di revisione propone una nuova possibilità di esenzione a tempo indeterminato. Essa permetterà di compiere progressi ambientali compatibili con le esigenze economiche, partendo dai successi finora ottenuti e puntando al restante potenziale di riduzione delle emissioni.

È inoltre prevista una serie di adeguamenti minori che mirano alla trasparenza, alla semplificazione amministrativa o a sancire la prassi esecutiva a livello di ordinanza. Verranno pure aggiornati gli elenchi delle sostanze e dei prodotti sottoposti alla tassa (elenchi positivi), tra l'altro con lo stralcio dello stirene dall'elenco positivo delle sostanze.

L'indagine conoscitiva riguardante il progetto di ordinanza si è svolta tra il 31 gennaio 2012 e il 30 marzo 2012. Fino al 18 aprile 2012 sono pervenute 47 risposte.

## 2 Valutazione generale

### 2.1 Panoramica dei pareri pervenuti

	Destinatari	Pareri pervenuti	Nessuna posizione; valutazione neutra	Valutazione favorevole, ev. con osservazioni	Valutazione critica; rigetto
Cantoni, conferenze cantonali	30	27	1	22	4
Associazioni economiche	23	18	1	16	1
Associazioni ambientaliste	5	2		1	1

Il progetto di revisione ha riscosso un ampio consenso: la maggior parte dei partecipanti all'indagine conoscitiva è favorevole alla decisione di principio di una soluzione di esenzione a tempo indeterminato.

La stragrande maggioranza dei *Cantoni* (AG, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZH e CCA) appoggia l'esenzione a tempo indeterminato secondo l'articolo 9 OCOV. Il previsto aumento dell'indennizzo dei Cantoni, finanziato mediante il prodotto della tassa d'incentivazione sui COV, è per la maggior parte dei Cantoni un elemento decisivo per l'attuazione della soluzione di esenzione. CCA chiede che la Confederazione assicuri agli uffici cantonali della protezione dell'aria un adeguato sostegno sia dal punto di vista tecnico che finanziario. Quattro Cantoni (AR, GR, SG, ZG) chiedono esplicitamente di non rinnovare la possibilità di esenzione.

La stragrande maggioranza delle *associazioni economiche* (Centre Patronal, ECO SWISS, economiesuisse, Associazione EPS Svizzera, Camera di commercio di Basilea Città e di Basilea Campagna, KVS, Scienceindustries, SKW, SOLV, Swissmem, ASD, SGV, TVS, VSIG, USVP e VSS lubes) esprime soddisfazione per la soluzione di esenzione visto che comporta progressi ambientali economicamente compatibili. Pur accogliendo una soluzione a tempo indeterminato, il Forum PMI respinge il nuovo criterio supplementare di esenzione ritenendolo non proporzionato.

Su cinque *associazioni ambientaliste* soltanto due si sono espresse sul progetto di revisione. In seguito a una considerazione della situazione momentanea, Pusch si esprime a favore della proposta di esenzione, ma chiede tuttavia che venga limitata nel tempo. Greenpeace, invece, chiede che la possibilità di esenzione decada.

## **2.2 Soluzione di esenzione a tempo indeterminato**

### **2.2.1 La stragrande maggioranza dei Cantoni è favorevole alla soluzione di esenzione a tempo indeterminato**

Numerosi Cantoni spiegano perché sono favorevoli alla nuova possibilità di esenzione e ne indicano i vantaggi.

La possibilità di esenzione concilia le esigenze ecologiche ed economiche: il progetto di revisione è in grado di ridurre le emissioni in modo economicamente compatibile, di conciliare le esigenze ecologiche ed economiche, è un buon compromesso oppure la miglior soluzione dal punto ambientale e nel rispetto degli interessi economici (sicurezza nella pianificazione e sgravio finanziario) (AG, BE, BL, BS, GE, JU, NE, SZ, TI, UR, VS, ZH).

La possibilità di esenzione è equa: due Cantoni sottolineano che il fatto di lasciare scadere la possibilità di esenzione avrebbe gravi ripercussioni finanziarie proprio a carico di quelle imprese industriali che negli ultimi 12 anni si sono distinte per aver attuato importanti misure di riduzione ad essere penalizzate eccessivamente sotto il profilo finanziario (NE, TI).

La possibilità di esenzione è un sostegno alla politica contro l'inquinamento atmosferico: per alcuni Cantoni, la nuova soluzione di esenzione sostiene in generale l'esecuzione in materia di protezione dell'aria (AG) e nello specifico l'articolo 6 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1) (JU, NE). CCA e AG sono dell'avviso che la soluzione di esenzione consentirà di instaurare un clima favorevole per un dialogo costruttivo tra le imprese industriali interessate e le autorità cantonali competenti in materia ambientale. Inoltre, rappresenta una condizione imprescindibile per l'effettiva esecuzione della legislazione sulla protezione dell'ambiente (CCA). Per BL e BS la nuova soluzione di esenzione va nella stessa direzione della misura IG 3 del piano di protezione dell'aria dei due Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna, visto che persegue anch'essa la «migliore tecnica disponibile».

La possibilità di esenzione produce un effetto incentivante: alcuni Cantoni sottolineano che la nuova soluzione di esenzione crea un forte incentivo per ridurre le emissioni. Con il criterio supplementare di esenzione «riduzione delle emissioni diffuse secondo la migliore tecnica disponibile», le imprese non beneficerebbero soltanto di riduzioni della tassa sui composti organici volatili sulle emissioni effettivamente ridotte, ma saranno anche esentate dalla tassa sulle emissioni restanti (BL, BS, FR). Secondo SH l'effetto incentivante generale della tassa d'incentivazione sui COV, ovvero la promozione di un'esecuzione efficiente per contenere le emissioni ai sensi della LPAmb, sarà ulteriormente rafforzato. Le aziende interessate avrebbero un interesse finanziario all'attuazione degli obiettivi della OCOV e per questo si atterrebbero all'evoluzione dello stato della tecnica attraverso misure costanti economicamente compatibili. Inoltre, alcuni Cantoni giudicano l'effetto incentivante dinamico e con effetti sul lungo termine poiché le disposizioni (all. 3) saranno aggiornate ogni cinque anni, consentendo una riduzione costante delle emissioni (BL, BS, FR, GL).

### **Esigua minoranza dei Cantoni a favore del decadimento della soluzione di esenzione**

Quattro Cantoni (AR, GR, SG, ZG) chiedono esplicitamente di lasciar decadere la possibilità di esenzione secondo l'attuale testo di ordinanza, specificando che si tratta della soluzione duratura cui si doveva pervenire dopo che il termine di esenzione era stato prorogato per quattro anni fino a fine dicembre 2012. Ciò significa che dal 1° gennaio 2013 circa un centinaio di aziende industriali dovrebbero corrispondere la tassa per ogni chilogrammo di emissioni di COV.

Il proposito iniziale della tassa d'incentivazione non è rispettato: come motivazione i Cantoni adducono i vantaggi dello strumento economico. La tassa d'incentivazione non richiede prescrizioni precise sui risparmi in termini di emissioni di COV. A partire dal 1° gennaio 2013 l'effetto dell'incentivazione consentirebbe alle imprese di decidere autonomamente come ridurre le emissioni di COV. Questa prospettiva è per tutte le parti, siano esse imprese o autorità, più vantaggiosa e meno onerosa in termini di costi rispetto a prescrizioni da soddisfare attraverso un piano di provvedimenti. Con la prevista soluzione di esenzione a tempo indeterminato ci si discosta dal proposito iniziale della tassa d'incentivazione. Secondo ZG, alla base dell'attuale progetto di revisione vi è la richiesta delle imprese interessate di prorogare a tempo indeterminato l'esenzione dalla tassa di cui all'articolo 9.

La nuova soluzione di esenzione è critica dal punto di vista della certezza del diritto: dall'introduzione della tassa d'incentivazione sui COV nel 2000, la possibilità di esenzione era sancita all'articolo 9 OCOV per un periodo limitato di tempo al fine di agevolare gli investimenti nei provvedimenti di riduzione delle emissioni (ad. es. l'abbattimento degli effluenti gassosi). Il 1° gennaio 2009 il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2012. Le aziende interessate hanno quindi avuto tempo a sufficienza per prepararsi alla soppressione dell'esenzione e per procedere agli investimenti necessari.

L'onere dell'esecuzione è sproporzionato rispetto alla prevista riduzione delle emissioni: a fronte della riduzione di emissioni stimata, pari a 1500 tonnellate entro il 2017, l'onere supplementare che i Cantoni dovrebbero sostenere in sede di esecuzione della soluzione di esenzione non è proporzionato. Inoltre, l'esecuzione richiederebbe conoscenze specialistiche in ingegneria degli impianti di ventilazione molto rare sul mercato svizzero. La soluzione di esenzione è eccessivamente complessa e ben lontana dalla prassi per quanto riguarda le modalità di esecuzione. ZG ritiene che le condizioni supplementari della soluzione di esenzione costituiscano senz'altro delle opportunità per ridurre le emissioni che senza una prosecuzione dell'esenzione dalla tassa sarebbero però maggiori sul lungo termine e comporterebbero un'esecuzione più efficiente.

### **2.2.2 Esecuzione: aumento dell'indennizzo dei Cantoni**

La stragrande maggioranza dei Cantoni sottolinea l'importanza che assume il nuovo criterio supplementare di esenzione «riduzione delle emissioni diffuse secondo la migliore tecnica disponibile» in sede di esecuzione. L'applicazione del nuovo criterio, che prevede l'accompagnamento, la valutazione e il controllo dei piani di provvedimenti e la corrispondente attuazione, dipende in ampia misura dall'esecuzione cantonale. Per i Cantoni ciò significa un'esecuzione più complessa e onerosa. Secondo loro, questo onere supplementare deve essere indennizzato e alcuni si richiamano alla revisione, prevista per l'estate del 2012, dell'ordinanza del 15 febbraio 2000 sull'indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell'esecuzione dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (RS 814.018.21) (AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NE, OW, SH, SO, SZ, ZH). CCA è favorevole alla soluzione di esenzione a tempo indeterminato soltanto a condizione che la Confederazione accordi agli uffici cantonali della protezione dell'aria il massimo sostegno sia dal punto di vista tecnico che finanziario. Questa richiesta va anche considerata nell'ottica delle modeste risorse di personale su cui possono contare molti Cantoni, dato emerso inequivocabilmente dall'analisi degli effetti dell'attuazione dell'OIAt eseguita lo scorso anno dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Cercl'Air sottolinea anche l'importanza

dell'esecuzione e del suo indennizzo. L'esecuzione deve continuare ad avere un onere sostenibile per tutte le parti.

### **2.2.3 La stragrande maggioranza dell'economia è favorevole alla soluzione di esenzione a tempo indeterminato**

Tutti i partecipanti all'indagine conoscitiva del settore economico, ad eccezione del Forum PMI, accolgono la nuova soluzione di esenzione. Numerosi fautori indicano le proprie motivazioni.

La possibilità di esenzione concilia le esigenze ecologiche ed economiche: alcune associazioni economiche sottolineano che la nuova soluzione di esenzione a tempo indeterminato permette di ridurre le emissioni in modo economicamente compatibile (ECO SWISS, Camera di commercio di Basilea Città e di Basilea Campagna, SOLV, TVS, VSIG). La parte principale del progetto di revisione è efficace per raggiungere gli obiettivi e con l'allegato 3 e le direttive specifiche del settore si dispone delle basi per l'attuazione (economiesuisse, Scienceindustries). ECO SWISS suggerisce di utilizzare il potenziale di riduzione stimato dall'UFAM per tutti gli impianti esentati come strumento di ausilio per la valutazione della sopportabilità economica dei provvedimenti di riduzione delle emissioni.

La sicurezza nella pianificazione è garantita rendendo in futuro l'esenzione dalla tassa a tempo indeterminato (Swissmem, VSIG).

La possibilità di esenzione è necessaria per motivi economici: rinunciare al rinnovo dell'esenzione non sarebbe sostenibile dal punto di vista economico (Swissmem). La proposta di esenzione consente di evitare svantaggi concorrenziali (EPS) e pesanti oneri finanziari per le imprese che in passato si sono adoperate per ridurre le emissioni di COV (Camera di commercio di Basilea Città e di Basilea Campagna, VSS lubes).

Praticabilità per l'esecuzione e buona collaborazione: il coinvolgimento di tutte le cerchie interessate (autorità federali e cantonali e l'industria) sin dalle prime fasi ha comportato una soluzione di esenzione orientata agli obiettivi e pragmatica. Le direttive di settore indicano una via praticabile per l'attuazione (economiesuisse, Scienceindustries).

Complessivamente favorevole a una prosecuzione della possibilità di esenzione a tempo indeterminato, il Forum PMI respinge il nuovo criterio supplementare di esenzione ritenendolo non proporzionato. Sarebbe opportuno procedere in primo luogo a una valutazione dettagliata delle conseguenze della regolazione e indicare possibili alternative.

### **2.2.4 Le associazioni ambientaliste sono divise**

In seguito a una considerazione della situazione momentanea, Pusch si esprime a favore della proposta di esenzione, ma chiede tuttavia che venga limitata nel tempo. In un momento successivo, la tassa d'incentivazione potrebbe essere sostenibile per le imprese che beneficiano oggi dell'esenzione.

Secondo Greenpeace, contraria alla soluzione di esenzione, non è tanto logico sollevare dalla tassa – a tempo indeterminato – proprio i grandi emettitori. La critica si ricollega al fatto che è meno efficace rendere obbligatoria la riduzione delle emissioni attraverso la «migliore tecnica disponibile» anziché con lo strumento economico. Greenpeace lamenta anche il peso dato alla sopportabilità economica nei requisiti. Considerato che le emissioni di COV sono responsabili di decessi per cancro e di danni climatici è assolutamente incomprensibile che non si tenga conto di questi effetti, ma degli utili aziendali a breve termine. È necessario rinunciare all'immunità dalla tassa e gli effetti che possono falsare la concorrenza devono essere riequilibrati con compensazioni fiscali alla frontiera («Border Adjustments»).

## **2.3 Ulteriori modifiche**

### **2.3.1 Procedura d'impegno volontario pubblica e nuovo termine di dichiarazione della tassa**

In modo positivo è stata accolta la decisione di rendere pubblicamente consultabili le autorizzazioni per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (procedura d'impegno volontario). Alcuni partecipanti all'indagine conoscitiva mettono in evidenza che la nuova norma consente di aumentare la trasparenza per le aziende e di semplificare l'attività di controllo svolta dai Cantoni (AG, BL, BS, Cercl'Air, GL, TG, Camera di commercio di Basilea Città e di Basilea Campagna, Scienceindustries).

Soddisfazione è stata espressa anche per la dilatazione del termine entro cui le imprese devono inoltrare la dichiarazione della tassa (spostamento del termine dal 15° al 25° giorno del mese), novità che comporta la riduzione del rischio di vincolare risorse finanziarie potenzialmente notevoli a breve termine. Per Scienceindustries e la Camera di commercio di Basilea Città e di Basilea Campagna sono state soddisfatte le richieste del settore chimico, in particolare del commercio di prodotti chimici.

### **2.3.2 Modifica degli elenchi positivi delle sostanze e dei prodotti**

Riguardo all'inserimento negli elenchi di nuove sostanze e nuovi prodotti sono stati espressi giudizi nettamente positivi (AG, AR, BE, BS, BL, GL, OW, SO, TG, TI, UR, Cercl'Air, Pusch). Si evita in questo modo che dette sostanze e detti prodotti vengano utilizzati per aggirare sostanze sottoposte alla tassa come l'acetone.

### **2.3.3 Stralcio dello stirene**

La maggioranza preponderante dei Cantoni difende chiaramente lo stralcio dello stirene (AG, BE, BS, BL, GL, OW, TG, UR, Cercl'Air). Comporterà un sensibile sgravio sia per le aziende interessate che per le autorità incaricate dell'esecuzione (OW). I Cantoni che si sono espressi in questo modo ritengono comunque importante che l'UFAM continui a tenere sotto attento controllo la situazione dello stirene (adottando la cosiddetta «watch list», lista di osservazione). Formulano inoltre apprezzamenti per l'impegno del settore e dell'UFAM volto a garantire la riduzione delle emissioni. Non resta quindi che aspettare i risultati degli sforzi. Se in futuro le emissioni dovessero nuovamente aumentare e di conseguenza anche le azioni intentate dalla popolazione, lo stirene dovrà essere immediatamente reinserito nell'elenco positivo (GL).

AR, GR, SG e ZG chiedono di mantenere lo stirene nell'elenco positivo delle sostanze dato che è nocivo per la salute ed emana un odore molto intenso. CCA è favorevole allo stralcio dello stirene e appoggia le misure e gli obblighi descritti nel rapporto esplicativo che risultano per la stessa per effetto dello stralcio dello stirene.

## **3 Osservazioni di dettaglio e proposte**

### **3.1 Autorità esecutive (art. 4)**

Autorità esecutive: reazioni nettamente positive contraddistinguono la scelta di mantenere presso la Direzione generale delle dogane (DGD) la competenza in materia di esecuzione, rinunciando a suddividere la responsabilità tra la DGD e l'UFAM e quella di sancire il sostegno da parte dell'UFAM alla DGD (art. 9 OCOV) dal momento che la DGD, di norma, non è competente per l'esecuzione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (incluso lo stato della tecnica) (AG, BL, BS, LU, TG, UR, ZH, Cercl'Air). Pusch e Greenpeace ravvisano nel maggiore coinvolgimento dell'UFAM un supporto per l'attuazione delle prescrizioni ecologiche. Greenpeace dubita tuttavia che all'UFAM venga realmente attribuito un peso decisivo visto che del suo parere «si tiene conto» soltanto.

Compiti cantonali di sostegno all'esecuzione: FR, GR, SG e ZH fanno notare la necessità di aumentare l'indennizzo dei Cantoni a fronte dei nuovi compiti esecutivi dei Cantoni.

Nuovo compito di valutazione: il nuovo compito di valutazione dell'UFAM viene giudicato positivamente visto che comporta una politica d'informazione attiva (Pusch, Greenpeace). A complemento dell'articolo 4 capoverso 2, SGV chiede che nello stesso arco temporale in cui l'UFAM analizza gli effetti della tassa e dell'esenzione nell'ambito dei provvedimenti di riduzione delle emissioni dalla tassa sulla qualità dell'aria, pubblicando i corrispondenti risultati, la DGD presenti un rapporto sugli oneri e i risparmi per le imprese derivanti dalla nuova soluzione di esenzione.

### **3.2 Uniformazione della disponibilità (art. 9 cpv. 1 lett. b)**

Soltanto pochi partecipanti all'indagine conoscitiva hanno preso posizione in merito a questo articolo. Mentre SG e GR sono favorevoli, in subordine, all'uniformazione della disponibilità del dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi al 95 per cento, AG è per la regolamentazione attuale visto che i vantaggi che ne risultano per gli impianti di recupero (disponibilità al 93%) sono opportuni in un'ottica ecologica globale.

### **3.3 Criterio supplementare di esenzione (art. 9 cpv. 1 lett. c)**

Cercl'Air è favorevole alla nuova condizione di ridurre le emissioni diffuse secondo l'allegato 3. L'incentivo a rispettarla è notevole, altrimenti occorrerebbe assoggettare alla tassa tutte le emissioni restanti. Successive riduzioni supplementari di emissioni sono realizzate mediante l'aggiornamento dei requisiti di cui all'allegato 3.

Cercl'Air, TG e SG chiedono, in subordine, lo stralcio del capoverso 2 che diventa superfluo con il criterio supplementare di esenzione al capoverso 1c. TG chiede inoltre di integrare nel capoverso 1c i rimandi all'articolo 6 OIAt e alle direttive settoriali specifiche. SG e GR chiedono, in subordine, di stralciare il rimando all'allegato 3 che figura al capoverso 1c visto che questo non è adatto come riferimento per la pianificazione di provvedimenti. Piuttosto, occorre indicare esplicitamente che le emissioni diffuse di COV devono essere ridotte per quanto ciò sia sostenibile dal punto di vista tecnico ed energetico. GL chiede che la dinamizzazione dei piani di provvedimenti, cioè il loro adeguamento periodico in base alla più recente «migliore tecnica disponibile», venga formulata meglio nella OCOV.

### **3.4 Gruppi di impianti (art. 9a)**

BL, BS, TI, UR, ZH e Cercl'Air accolgono favorevolmente la nuova possibilità di includere i laboratori in un gruppo di impianti se la «migliore tecnica disponibile» è stata attuata. Le emissioni dei laboratori sono solitamente molto diluite e quindi difficilmente disciplinabili nell'OIAt. La modifica proposta può contribuire a una marcata diminuzione delle emissioni in questo ambito. SG chiede invece, in subordine, di stralciare il capoverso 4, senza sostituzione, visto che i laboratori raramente sono grandi emettitori di COV e che il termine «laboratorio» non è definito.

### **3.5 Eventi straordinari e sostituzione del dispositivo di abbattimento (art. 9b)**

AG, BE, BL, BS e Cercl'Air accolgono esplicitamente la nuova formulazione che rispecchia la prassi esecutiva. È opportuno sopprimere il credito previsto in caso di superamento della disponibilità al di fuori del periodo d'interruzione considerato che alle aziende viene comunque accordata sufficiente flessibilità. Un credito supplementare non è pertanto necessario (BE, BL, BS e Cercl'Air). ZH chiede invece di non modificare l'attuale normativa conformemente al «Volantino informativo sull'esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni» della Direzione generale delle dogane. ZG chiede, in subordine, di stralciare, senza sostituzione, l'articolo 9b capoverso 1, visto che l'autorità cantonale non può controllare quanto prescritto alla lettera b (immediata notifica dell'evento straordinario) e alla lettera c (manutenzione lacunosa o impiego non conforme). Stralciando il capoverso 1 verrebbe inoltre creato un incentivo per mantenere alta la disponibilità dei dispositivi di abbattimento, garantire una buona manutenzione e una tempestiva sostituzione.

### **3.6 Riduzione delle emissioni diffuse di COV (art. 9c)**

*Vincolo dell'allegato 3 (art. 9c cpv. 1 lett. a):* GR e SG lamentano la formulazione eccessivamente generica dell'allegato 3, ritenendolo pertanto un testo poco idoneo per essere considerato come un riferimento per la pianificazione dei provvedimenti.

*Articolo 9c capoverso 1 lettera b (periodo di validità e piano di provvedimenti MNP):* GR chiede, in subordine, di stralciare il termine «periodo di validità» indicato tra parentesi, visto che non tutte le aziende interessate possono attuare il piano di provvedimenti entro il 31 dicembre 2017.

*Periodo di validità per le prescrizioni che disciplinano la «migliore tecnica disponibile» (art. 9c cpv. 2):* Cercl'Air sottolinea che l'adeguamento dell'allegato 3 ogni cinque anni è indispensabile, mentre GR e SG chiedono, in subordine, che l'aggiornamento avvenga soltanto ogni dieci anni, visto che in questo modo si può tenere meglio conto delle tempistiche dello sviluppo della tecnica. In merito all'importanza dell'aggiornamento, TG e TI propongono di integrare nel capoverso anche l'aggiornamento delle direttive settoriali specifiche. Inoltre, ritengono che sia necessario tenere conto dei recenti sviluppi della tecnica e valutarli (TG). GR e SG chiedono, in subordine, di completare il capoverso specificando che in sede di aggiornamento dell'allegato 3, prima di sentire i rami economici interessati, occorre consultare ingegneri e tecnici indipendenti per informarsi sui più recenti sviluppi tecnici.

### **3.7 Piano di provvedimenti (art. 9d)**

GL chiede che venga dato maggiore risalto all'aggiornamento dei piani di provvedimenti in vista dell'adeguamento dell'allegato 3 (dinamizzazione). Swissmem chiede di aggiungere che il piano di provvedimenti deve essere, nel suo complesso, possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio ed economicamente sopportabile. Sebbene se ne tenga debitamente conto nell'allegato 3 OCOV, il principio della proporzionalità non viene precisato all'articolo 9d. SGV suggerisce la possibilità di valutare i piani di provvedimenti sommari per settore con le segnalazioni di difformità di singole imprese. Ciò consentirebbe alle imprese di beneficiare di sgravi amministrativi e di costi inferiori. SG e GR chiedono, in subordine, di stralciare il capoverso 2 che impone che almeno la metà della prevista riduzione delle emissioni sia attuata nei primi tre anni di validità del piano di provvedimenti, ritenendolo superfluo e oneroso ai fini del controllo. AG rileva che la valutazione del potenziale di riduzione delle emissioni di ogni provvedimento deve ancora diventare una prassi esecutiva consolidata e propone pertanto di stabilire pianificazioni per le tappe principali.

### **3.8 Domanda di approvazione del piano di provvedimenti (art. 9e)**

BL, BS, SH, TG, TI e Cercl'Air lamentano una mancanza di precisione per quanto concerne il bilancio che deve essere presentato e chiedono di specificare che si tratta del bilancio dei COV di cui all'articolo 10 relativo all'anno d'esercizio precedente. TG propone inoltre di inserire anche in questo articolo l'esame della domanda da parte della Direzione generale delle dogane su richiesta dell'UFAM e dei Cantoni. LU propone di aggiungere nella domanda di approvazione l'anno della prima domanda di esenzione, così da rendere evidente la prosecuzione senza interruzione dell'esenzione dalla tassa. Per le imprese il cui anno di esercizio non coincide con l'anno civile, SGV chiede che non siano tenute a contattare in via preliminare il Cantone, secondo quanto descritto nel rapporto esplicativo, nel caso in cui possano inoltrare soltanto un bilancio precedente. SG e Swissmem considerano il termine di presentazione fino al 30 aprile eccessivamente breve, in particolare per la regolamentazione transitoria. Swissmem chiede di estendere il termine al 30 giugno sia nell'articolo 9e che nella regolamentazione transitoria.

### **3.9 Adeguamento del piano di provvedimenti in caso di provvedimenti equivalenti (art. 9f)**

Swissmem chiede che l'adeguamento di un piano di provvedimenti approvato debba essere presentato all'autorità cantonale al più tardi tre mesi – anziché come previsto sei mesi – prima

dell'inizio dell'anno d'esercizio in cui sarà attuato il nuovo piano di provvedimenti. Dal momento che esiste già un piano di provvedimenti approvato, tre mesi dovrebbero essere sufficienti per valutare una modifica. Swissmem chiede anche di completare l'articolo con una regolamentazione per le situazioni straordinarie che disciplini i casi in cui, malgrado i molteplici sforzi, a causa della generale situazione economica non siano soddisfatti tutti i requisiti del piano di provvedimenti. GR e SG chiedono, in subordine, di stralciare senza sostituzione le disposizioni, giudicandole superflue e lontane dalla realtà. Adeguamenti e sostituzioni di dispositivi non sono di norma interventi a breve termine, bensì interventi saltuari la cui esecuzione deve essere regolamentata.

### **3.10 Adeguamento del piano di provvedimenti in caso di modifiche dell'impianto stazionario (art. 9g)**

GR e SG chiedono, in subordine, di stralciare senza sostituzione la disposizione, ritenendola superflua e lontana dalla realtà.

### **3.11 Prova per l'esenzione dalla tassa (art. 9h)**

TG chiede che venga fornita la prova non soltanto dell'adempimento dei requisiti di cui all'allegato 3, ma anche delle direttive dell'UFAM. BE, BL, BS, ZH e Cercl'Air chiedono che gli impianti stazionari che soddisfano le condizioni di esenzione di cui all'articolo 9 presentino per l'anno successivo soltanto le modifiche rispetto all'anno precedente. Per Greenpeace, invece, la possibilità di una prova fornita in modo sommario per gli impianti stazionari complessi, che adempiono regolarmente alle disposizioni dell'allegato 3, è insufficiente.

GR e SG chiedono invece, in subordine, di stralciare l'articolo senza sostituzione poiché lo ritengono superfluo. LU fa presente che sebbene la disposizione sia chiara, di fatto sarà soltanto la prassi esecutiva a stabilire la modalità concreta ed efficiente della fornitura della prova. GL propone, analogamente alla comprovata esecuzione per le aziende che trattano EPS, di conferire ai Cantoni il diritto di esigere una prova coordinata settore per settore.

### **3.12 Allegato 3 OCOV «Riduzione delle emissioni diffuse di COV»**

La stragrande maggioranza dei Cantoni (AG, BE, BS, BL, GL, LU, NE, SH e Cercl'Air) esprime soddisfazione in merito all'allegato 3, ma ne sottolinea il carattere molto generale. Questi Cantoni sono pertanto favorevoli a ulteriori direttive attuative. I Cantoni GR e SG chiedono, in subordine, di rinunciare all'allegato 3.

Quanto ai pareri delle cerchie economiche, ECO SWISS, Scienceindustries, SOLV, Swissmem e USVP sostengono esplicitamente l'allegato 3. Il Forum PMI ritiene invece che i requisiti di riduzione delle emissioni diffuse di COV regolamentati all'allegato 3 siano sproporzionati e respinge pertanto l'allegato.

## **4 Altre richieste**

### **4.1 Aumento dell'aliquota della tassa**

Pusch e Greenpeace sono dell'avviso che l'urgenza con cui ridurre le emissioni di COV è maggiore di quanto formulato nel progetto di revisione. Entrambe le associazioni sottolineano gli elevati effetti indiretti sul clima delle emissioni di COV e la notevole influenza di queste emissioni sull'insorgenza di tumori.

Pusch e Greenpeace raccomandano di vagliare la possibilità di aumentare l'aliquota della tassa dato che l'importo della tassa d'incentivazione è un criterio importante per raggiungere l'obiettivo ambientale auspicato.

### **4.2 Riesame generale della tassa d'incentivazione sui COV**

Citando il rapporto pubblicato nel gennaio 2008 dal Controllo federale delle finanze, Swissmem e il Forum PMI desiderano sapere se la tassa d'incentivazione sui COV presenta ancora un rapporto costi-benefici nell'insieme positivo. Swissmem sottolinea che la nuova soluzione di esenzione causa oneri amministrativi supplementari per le aziende, che a loro volta peggiorano

ulteriormente il rapporto costi-benefici. Di questo aspetto occorre tenere conto in sede di esecuzione. Il Forum PMI chiede una valutazione dettagliata dell'impatto della regolamentazione.

#### **4.3 Varia**

L'Associazione svizzera dei droghieri lamenta che le aziende PMI sono penalizzate rispetto ai grandi distributori e che, di fatto, la normativa attuale non consente loro di avvalersi del diritto al rimborso. TVS auspica che anche le imprese PMI possano usufruire di un'esenzione secondo l'articolo 9 e che il loro controllo avvenga nell'ambito di una procedura di audit.

**5 Allegato: pareri pervenuti**

<b>Cantoni</b>	
AG	Kanton Aargau, Regierungsrat
AR	Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat
BE	Der Regierungsrat des Kantons Bern
BL	Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft
BS	Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt
Cercl'Air	Società svizzera dei responsabili della protezione dell'aria
FR	Conseil d'Etat de Fribourg
GE	République et canton de Genève, Le Conseil d'Etat
GL	Kanton Glarus, Bau und Umwelt
GR	Der Regierungsrat des Kantons Graubünden
JU	Gouvernement de la République et Canton du Jura
CCA	Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera CCA
LU	Kanton Luzern, Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement
NE	Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel
NW	Kanton Nidwalden, Landammann und Regierungsrat
OW	Kanton Obwalden, Der Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements
SG	Kanton St. Gallen, Regierung
SH	Kanton Schaffhausen, Departement des Inneren
SO	Regierungsrat des Kantons Solothurn
SZ	Regierungsrat des Kantons Schwyz
TG	Der Regierungsrat des Kantons Thurgau
TI	Il Consiglio di Stato, Repubblica e Cantone Ticino
UR	Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri
VD	Département de la sécurité et de l'environnement
VS	Staatsrat des Kanton Wallis
ZG	Kanton Zug, Regierungsrat
ZH	Der Regierungsrat des Kantons Zürich
<b>Associazioni economiche</b>	
ASD	Associazione svizzera die droghieri
Camera di commercio di Basilea Città e di Basilea Campagna	Handelskammer beider Basel, Verband der Industrie- Handels- und Dienstleistungsfirmen in Basel-Stadt und Baselland
Centre Patronal	Centre Patronal
ECO SWISS	Organizzazione dell'economia svizzera per la protezione dell'ambiente
economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere
EPS	Associazione EPS Svizzera
Forum PMI	Commissione extraparlamentare
ISG	Interessensgemeinschaft der schweizerischen Gärungsessig-Industrie ISG
KVS	Associazione Svizzera delle materie plastiche
Scienceindustries	Scienceindustries, Wirtschaftsverband Chemie Pharma Biotech
SGV	Organizzazione mantello delle PMI svizzere
SKW	Associazione svizzera dei cosmetici e dei detergenti
SOLV	Schweizer Organisation für Lösemittelverwertung
SWISSMEM	Swissmem, L'industria metalmeccanica ed elettrica svizzera
TVS	Federazione tessile svizzera
USVP	Unione svizzera dei fabbricanti e di vernici e pitture
VSIG	Commercio Svizzera
VSS lubes	Associazione dell'industria svizzera dei lubrificanti
<b>Associazioni ambientaliste</b>	
Greepeace	Greenpeace
Pusch	Fondazione per la pratica della protezione dell'ambiente in Svizzera